

PREMESSA

Per l'anno 2018 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti titolari o soci di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

L'importo stanziato è di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico, pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'attribuzione del contributo assistenziale.

1. DESTINATARI

1.1 - Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

1.1a iscritti all'Enpaf che almeno dall'anno 2016 hanno svolto, l'attività di farmacista in qualità di titolare o di socio di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) e che alla data della domanda siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2016, 2017 e 2018;

1.1b che alla data di presentazione della domanda siano in regola col versamento della contribuzione Enpaf in misura intera dovuta per l'anno 2018 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno. Saranno ammesse le domande degli iscritti che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva antecedente solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo. A pena di esclusione, sarà a carico del richiedente l'onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento.

Fanno eccezione, limitatamente alla contribuzione obbligatoria degli anni 2016 e 2017, i richiedenti per i quali è stata disposta la sospensione della riscossione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni anzidetti.

1.1c. il cui nucleo familiare ha ottenuto un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi.

1.2 - Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i richiedenti:

1.2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1.1;

1.2b. che, nell'anno 2018, hanno già ottenuto dall'Enpaf una prestazione assistenziale a carattere continuativo per età (art. 5 Regolamento di Assistenza) o una

prestazione assistenziale straordinaria a sostegno del reddito (artt. 13 e 15 Regolamento di Assistenza).

- 1.2c. il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, è superiore ad euro 70.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 90.000,00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. entro il 30 novembre 2018. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 il modello ISEE del nucleo familiare, rilasciato nell'anno 2018;

2.3.2 copia della quietanza di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente. In tale circostanza, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare il tardivo assolvimento dell'obbligo contributivo.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2009-2018.

Il socio unico è equiparato al titolare di impresa individuale.

3.2 Se i richiedenti sono soci della medesima società che gestisce la parafarmacia e fanno parte dello stesso nucleo familiare sarà corrisposto a ciascuno di essi il 50% dell'importo spettante indicato nella tabella relativa agli importi riconosciuti agli iscritti titolari di impresa individuale.

3.3 A parità di punteggio, avranno precedenza:

3.3a. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;

3.3b. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;

3.3c. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata, con indicazione analitica del punteggio ottenuto, sul sito internet dell'Enpaf all'indirizzo www.enpaf.it. Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei richiedenti.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

6. TRATTAMENTO FISCALE

L'importo del contributo assistenziale erogato è assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.

7. INCOMPATIBILITA'

Agli assegnatari del contributo oggetto del presente regolamento non potranno essere erogate prestazioni assistenziali a carattere continuativo né prestazioni straordinarie a sostegno del reddito che comportino la valutazione del valore ISEE 2018.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

valutazione della condizione economica del nucleo familiare

VALORE ISEE ANNO 2018	PUNTI
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 10.000,00	80
da € 10.000,01 a € 13.000,00	70
da € 13.000,01 a € 16.000,00	60
da € 16.000,01 a € 19.000,00	50
da € 19.000,01 a € 22.000,00	40
da € 22.000,01 a € 26.000,00	30
da € 26.000,01 a € 34.000,00	20
da € 30.000,01 a € 42.000,00	10
da € 42.000,01 a € 50.000,00	zero

ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
iscritti che hanno versato sei anni continuativi (o più) a quota intera nel decennio 2009-2018	10

Fermo restando che l'iniziativa cessa con l'esaurirsi dello stanziamento e che, pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'assegnazione del contributo assistenziale, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

prestazione erogata all'iscritto che gestisce l'esercizio in forma di impresa individuale

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 9.000,00
90	€ 8.100,00
80	€ 7.200,00
70	€ 6.300,00
60	€ 5.400,00
50	€ 4.500,00
40	€ 3.600,00
30	€ 2.700,00
20	€ 1.800,00
10	€ 900,00
0	0

prestazione erogata all'iscritto che gestisce l'esercizio in forma societaria

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 7.000,00
90	€ 6.300,00
80	€ 5.600,00
70	€ 4.900,00
60	€ 4.200,00
50	€ 3.500,00
40	€ 2.800,00
30	€ 2.100,00
20	€ 1.400,00
10	€ 700,00
0	0
